



**Ufficio Legislativo e Legale
della Presidenza della Regione Siciliana**

MASSIME GIURISPRUDENZIALI DEL PROCESSO PENSIONISTICO

CORTE DEI CONTI – SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE SICILIANA

SENTENZA 190/2021 -9 febbraio 2021

RAPPA	giudice
B.G.	ricorrente
Fondo Pensioni Sicilia	convenuto

Indennità in caso di sospensione obbligatoria cautelare – Sua natura assistenziale e non retributiva - Suo riconoscimento a fini pensionistici – Non sussiste.

Il dipendente pubblico regionale, che è sottoposto a sospensione obbligatoria cautelare in quanto destinatario di misure restrittive della sua libertà personale, non percepisce più alcuna retribuzione ma gli viene erogata una indennità parametrata al 50% della retribuzione base mensile. Tale indennità per costante giurisprudenza (Cfr., ex multis, C. conti, Sez. I giur. Centr. d Appello, sent. n. 134/2018) ha natura assistenziale e non retributiva ed è assimilabile all istituto dell assegno alimentare.

L'art. 8, co. 3, lett. b) d.P.R. 1092/1973 [...] esprime il principio che, in mancanza di svolgimento della prestazione lavorativa da parte del dipendente pubblico per fatti illeciti a lui imputabili, non può sorgere alcun diritto a computare il medesimo periodo ai fini della maturazione del trattamento pensionistico.

Estensore delle massime avv. Orazio Sciacca